DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 2

Sanzioni nella fase di commercializzazione

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorita' regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

Versione in vigore dal 15 febbraio 2003, non più in vigore dal 10 luglio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sanzionatorie
Estremi	Decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-306-2002/art-2-sanzioni-nella-fase-di-commercializzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it